

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto	Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. c) D.Lgs. N. 267/00. Parcella Avv. Antonino Reina – Controversia: Procedimento penale "Alta Mafia" (n. 15681/00 RGNR-DDA – DDA Palermo.)
----------------	--

L'anno duemilaDODICI addi VENTIDUE del mese di MARZO nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, *in seduta pubblica – in sessione ordinaria* – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Prof. Domenico LICATA – Presidente – assume la presidenza del Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario generale dr Domenico TUTTOLOMONDO.

Chiamato l'appello alle ore 19.00, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Comparato Alessio	X	
Muratore Calogero	X		Giardina Giovanni	X	
Asti Gioachino	X		Parla Rita	X	
Licata Domenico	X		Sardone Antonino	X	
Sacheli Agata	X		Lo Giudice Stefano	X	
Migliorini Antonio		X	Saieva Diega	X	
Trupia Ivan	X		Villareale Salvatore	X	
Nicosia Salvatore	X		Rossano Alessandro	X	
Tiranno Antonio	X		Cani Gioachino	X	
Daniele Diego	X		Canicatti Giuseppe	X	
Giardina Gioachino	X		Baldo Marocco Raimondo	X	
Milioti Giuseppe	X		Bordonaro Giuseppa	X	
Maira Antonio	X		Nocilla Gioachino	X	
Frangiamone Salvatore	X		Seminatore Manuela		X
La Valle Salvatore	X		Cacciato Antonio	X	

PRESENTI Nro 28

ASSENTI Nro 02

Il Presidente accertata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta.

Il Presidente ad inizio di seduta in nome del consiglio comunale formula le condoglianze alla Famiglia Augello-Munna per la scomparsa della sorella del Dirigente Ingegnere Capo, Gigi Munna, e moglie del Preside Augello Presidente dell'UNITRE, già Consigliere Comunale e Vice Sindaco di questa città. Indi invita il consiglio ad effettuare un minuto di silenzio che il consiglio esegue.

Subito dopo propone di nominare scrutatori della seduta i consiglieri *La Valle, Parla e Milioti*. La proposta viene approvata all'unanimità con votazione palese, per alzata di mano il cui risultato è accertato e proclamato dal Presidente stesso.

Subito dopo il Presidente invita il Consiglio a trattare il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs. N. 267/00. Parcella Avv. Antonino Reina – Controversia: Procedimento penale “Alta Mafia” (n. 15681/00 RGNR-DDA – DDA Palermo.)”

Cons. Nicosia - Presidente della prima commissione consiliare dà lettura del verbale della commissione.

Avv. Santamaria - Legge la proposta di delibera formulata al Consiglio Comunale.

Ass. Rizzo

Fa presente che il debito ha due peculiarità: la prima costituita dal fatto che l'argomento viene trattato per la terza volta dal Consiglio Comunale: la seconda che il debito non scaturisce da una controversia ma di qualcosa di molto importante tant'è che nella motivazione dell'incarico riporta: “A seguito dell'operazione “Alta Mafia” il cui coinvolgimento di amministratori e funzionari, ha arrecato nocumento al prestigio e all'immagine del Comune e della Città, sia sotto l'aspetto della linearità, imparzialità e trasparenza dell'azione politico-amministrativa, sia sotto l'aspetto del contrasto alla criminalità organizzata, al malcostume e al malgoverno.”

Con queste motivazioni l'Amministrazione di allora ha dato incarico al legale, che ha svolto il suo mandato, per difendere l'immagine della nostra città. I giudici, in un certo senso, hanno dato ragione al comune tant'è sono state riconosciute delle provvisionali e condannato al pagamento delle spese legali, a favore del Comune di Canicatti.

Con l'azione intrapresa dal comune si dimostra un'utilità ed un arricchimento dell'Ente, accertati, dimostrabili e rinvenibili nella prestazione posta in essere dal professionista incaricato.

Quindi fa la cronistoria dell'atto ovvero:

- ≈ che il professionista in un primo momento faceva riferimento a delle tariffe medio-massime;
- ≈ dopo la prima bocciatura da parte del Consiglio Comunale, è stato chiesto di rivedere la parcella, che è stata abbassandola del 10%;
- ≈ il consiglio comunale, per la seconda volta, si è espresso negativamente;
- ≈ ricontattato il professionista questi ha modificato la parcella con una diminuzione ulteriore del 25%.
- ≈ l'esito è stato favorevole per il Comune è stato dimostrato che c'è stata un'utilità ed un arricchimento per le casse comunali.

Alla luce di ciò, l'assessore, invita il Consiglio Comunale ad esitare favorevolmente la proposta in discussione.

Cons. Di Benedetto



COMUNE DI CANICATTI'
(Provincia di Agrigento)
AVVOCATURA COMUNALE

ALL. "A"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs. N. 267/00. Parcella Avv. Antonino Reina – Controversia: Procedimento penale "Alta Mafia" (n. 15681/00 RGNR-DDA – DDA Palermo)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione:

- Premesso che

- in data 27/05/2010 il Consiglio Comunale ha trattato la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D. Lgs. N. 267/00. Parcella Avv. Antonino Reina – Controversia: Procedimento penale "Alta Mafia" (n. 15681/00 RGNR-DDA – DDA Palermo)" e che con Deliberazione n. 60, trasmessa a questo Ufficio Avvocatura in data 09/08/2010, prot. n. 40420, il Consiglio Comunale non ha approvato;
- con nota prot. n. 43621/2010 l'Ufficio Avvocatura ha comunicato la non approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta meglio specificata in oggetto, chiedendo nel contempo di conoscere l'eventuale possibilità di una definizione transattiva, alla quale l'Avv. Antonino Reina riscontra, con nota prot. n. 49850/2010, manifestando la sua disponibilità "*... con il limite di non superare la riduzione del 10% dell'importo degli onorari... se accettata entro quindici giorni dalla ricezione della presente*", che si allega sub lett. a);
- con l'ulteriore nota, prot. n. 50582 del 18/10/2010, questo Ufficio ha portato a conoscenza del Sindaco e del Direttore Generale la disponibilità manifestata dal predetto legale, nonché con il N.O. apposto dal Direttore Generale sulla stessa in pari data, che si allega sub lett. b);
- nella seduta del 09/03/2011 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 non ha approvato la reiterata proposta, di conseguenza questo Ufficio Avvocatura ne dava comunicazione al legale di cui sopra con nota prot. n. 23932/2011, che riscontrava in data 14/10/2011, prot. n. 53419, formulando "*...l'ultima richiesta di transazione definitiva di pagamento delle originarie fatture con la riduzione globale del 25% sugli onorari richiesti*", che si allega sub lett. c);
- con nota prot. n. 55642/2011 questo Ufficio Avvocatura ha rappresentato al Sindaco ed al Segretario Generale quanto comunicato dall'Avv. Reina, sulla quale viene apposto il N.O. da parte del Segretario, che si allega sub lett. d);
- vista la Direttiva del Sindaco, assunta al prot. n. 56485/2011, con la quale "*si dà mandato a codesta Avvocatura a porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali al fine di reiterare una nuova proposta di deliberazione per il riconoscimento legittimità debito fuori bilancio al Consiglio Comunale per l'inserimento all'O.d.G., previa acquisizione di nuovo parere da parte del Collegio dei revisori dei Conti*", che si allega sub lett. e);

- Ritenuto di dover reiterare la proposta di Deliberazione trattata nella seduta del 09/03/2011 che in copia si allega sub lett. f), alla luce di quanto sopra, si espone quanto segue:

- il Commissario Straordinario, Dott. Ignazio Portelli, ha emanato direttiva verbale inerente la redazione di apposita proposta di deliberazione avente ad oggetto "Operazione "Alta Mafia" del 29 Marzo 2004 – Nomina legale nell'interesse del Comune di Canicatti" in particolare modo per la costituzione in giudizio, con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 169 del

25/08/2004, in seguito all'operazione "Alta Mafia", al fine di adottare ogni cautela che lo stato del procedimento consente, anche al fine di una eventuale costituzione di parte civile, nel caso di rinvio a giudizio, è stato conferito incarico all'avv. Antonino Reina, per seguire l'evoluzione della vicenda giudiziaria adottando ogni cautela intesa alla salvaguardia dei diritti patrimoniali e non dell'Amministrazione Comunale e della Città di Canicattì, sub lett. a);

➤ in seguito all'operazione "Alta Mafia" condotta dalla Direzione Distrettuale di Palermo, in collaborazione con la Squadra Mobile di Agrigento, sono state emesse n. 43 ordinanze di custodia cautelare, di cui alcune nei confronti di politici cittadini che hanno governato la città di Canicattì, di funzionari comunali pubblici ed imprenditori, il cui coinvolgimento ha arrecato nocimento al prestigio e all'immagine del Comune e della Città, sia sotto l'aspetto della linearità, trasparenza, imparzialità e trasparenza dell'azione politico-amministrativa, sia sotto l'aspetto del contrasto alla criminalità organizzata, al malcostume e al malgoverno;

➤ con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G. M. n. 97 del 17/03/2005, in seguito all'emissione di n. 43 ordinanze di custodia cautelare, da parte del Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, nei confronti di politici, funzionari comunali ed imprenditori del Comune di Canicattì, nell'ambito del procedimento penale n. 15681/00 RGNR - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo – DDA e n. 15681/00 RG GIP – Tribunale di Palermo, è stato confermato l'incarico all'Avv. Antonino Reina, per la costituzione in giudizio del Comune di Canicattì, per la tutela dei propri interessi politico- amministrativo e giudiziari, lesi dai reati contestati nelle citate ordinanze di custodia cautelare, manifestandosi, altresì, la necessità di costituirsi parte civile nel giudizio penale instaurato a seguito delle misure cautelari di cui sopra, sub lett. b);

➤ detto procedimento ha portato all'emanazione di diverse sentenze, in relazione ai diversi imputati coinvolti, ai diversi riti, ordinario o abbreviato, prescelti, e ai diversi gradi di giudizio;

- Rilevato che

➤ con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 169/2004 è stato deliberato di imputare la spesa di € 2.500,00, al Cap. 310 denominato "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", Titolo I – Funzione I^ - Servizio 2 – Intervento 3 del Bilancio Comunale, somma ancora disponibile, come risulta da informazioni assunte informalmente dalla II Direzione – Servizi Finanziari;

➤ con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 97/2005 è stato dato mandato al Dirigente AA.GG. di impegnare la presuntiva somma € 50.000,00, al Cap. 310 denominato "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", Titolo I – Funzione I^ - Servizio 2 – Intervento 3 del Bilancio Comunale, somma impegnata con Determinazione della III U.O.C. n. 635 del 24/03/2005, utilizzata al fine della liquidazione della fattura n. **75/05** di € 24.924,14 (**Mand. N. 2909/05**) [relativa all'assistenza professionale espletata nel procedimento penale n. 15681/00 nel giudizio abbreviato conclusosi con sentenza emessa il 28/07/2005 con la quale il GUP presso il Tribunale di Palermo, Dott. Morosini, dichiarava colpevoli, unitamente ad altri, gli imputati Di Bella Angelo, Ficarra Diego, Ficarra Vincenzo, Guarneri Calogero, Greco Calogero e Parla Diego] e della fattura n. **40/07** di € 18.360,00 (**Mand. N. 1337/08**) [relativa all'assistenza professionale espletata nel giudizio di appello dinanzi la Corte di Appello di Palermo avverso la sentenza 28/07/2005, del GUP sopra indicata, iscritta al n. 15681/00 RGNR, n. 1101/06 RGCA Corte di Appello di Palermo.] con un residuo di somma ancora disponibile di € 6.715,86, come si desume da informazione assunte informalmente presso la II Direzione;

- Dato atto che l'Avv. Antonino Reina, ha trasmesso, fattura n. **15/2009** pervenuta in data 26/02/2009, assunta al prot. n. 10569, di € 13.547,54, regolarmente vistata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo [relativa all'assistenza professionale espletata nel procedimento penale n. 15681/00 RGNR, giudizio dinanzi la Corte di Cassazione – Di Bella Angelo + 5, instaurato a seguito del ricorso per Cassazione promosso da alcuni imputati e dalla Procura della Repubblica avverso la sentenza del 08/01/2007 della Corte di Appello – Sez. I, di parziale riforma della sentenza resa il 28/07/2005 dal GUP

presso il Tribunale di Palermo. Detto giudizio si è concluso con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2788/08, che si allega per costituirne parte integrante, con la quale tra l'altro ha condannato Ficarra Vincenzo alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Comune di Canicattì liquidate in complessivi € 2.700,00 oltre spese generali ed accessori come per legge; fattura n. 14/09 pervenuta in data 26/02/2009, assunta al prot. n. 10568, di € 87.541,46, regolarmente vistata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo [relativa all'assistenza professionale espletata nel giudizio ordinario innanzi al Tribunale di Agrigento sezione I Penale - Curtopelle Salvatore + 7, procedimento n. 15681/00 RGNR e 342/05 RG Trib.]; detto giudizio è stato definito con sentenza del 29/02/2008 la qual, tra l'altro, ha condannato alcuni imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Comune di Canicattì, da liquidarsi nella competente sede civile; con la medesima sentenza il Tribunale ha condannato alcuni imputati al pagamento in solido in favore del Comune di Canicattì una provvisoria immediatamente esecutiva per € 100.000,00, nonché ha condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Canicattì, liquidati in complessivi € 14.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA], all. in copia al presente atto, sub lett. d) e) f);

- Rilevato che le fatture nn. 14/09 e 15/09 presentano l'errore di assoggettare alla CPA e all'IVA anche la "Tassa Parere", che deve essere rimborsata senza ulteriori oneri, trattandosi di un rimborso spese documentato, e che detti errori determinerebbero un ulteriore onere per l'Ente € 757,64, errore che per le vie brevi veniva rappresentato al legale, il quale in data 09/10/2009 con nota assunta al Prot. n. 48978, trasmette nota di credito n. 01/09 a totale annullamento della fattura n. 14/2009 de 25/02/2009 e conseguente fattura n. 48/2009 (Tribunale di Agrigento - Curtopelle Salvatore + 7) di € 86.864,35 e nota di credito n. 02/09 a totale annullamento della fattura n. 15/2009 del 25/02/2009 e conseguente fattura n. 49/2009 (Corte di Cassazione - Di Bella Angelo + 5) di € 13.467,02 per un ammontare complessivo di € 100.331,37, che si allegano sub lett. g) h);

- Vista la summenzionata nota dell'Avv. Antonino Reina con la quale comunica la riduzione del 25% sugli onorari richiesti, per cui la somma indicata da liquidare, in relazione alla parcella n. 48/09, è pari ad € 67.288,24, mentre in relazione alla parcella n. 49/09, è pari ad € 11.200,32, per le quali il calcolo dell'IVA viene corretto da questo Ufficio Avvocatura e comunicato al legale de quo per le vie brevi, per cui l'importo complessivo da liquidare risulta pari ad € 78.488,56, di conseguenza, risultando disponibile un residuo di impegno pari ad € 9.215,86, l'importo da imputare al Cap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" è pari ad € 69.272,70;

- in riferimento al procedimento meglio specificato in oggetto questo Ufficio Avvocatura ha, con nota prot. n. 56640/2011, rappresentato la necessità di acquisire conferma circa la sussistenza degli impegni residui sopra citati, nota riscontrata dalla II Direzione in data 10/11/2011, prot. n. 57342, positivamente, che si allegano in copia;

- Preso atto che la Corte dei Conti - SS.RR. per la Regione Siciliana, in sede consultiva con propria deliberazione n. 9/2005/S.R. Cons., resa a questo Comune, ha previsto che "...alla lettera e) del citato art. 194, sono riconducibili le ipotesi delle maggiori somme, rispetto a quelle impegnate, dovute per prestazioni professionali, rese in favore dell'Ente";

- Rilevato che, per quanto sopra, si tratta di debito fuori bilancio la cui legittimità è riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000, applicabile, nell'ordinamento della Regione Siciliana, per effetto del rinvio "dinamico" contenuto all'art. 55 della L. n. 142/1990, siccome richiamato con l'art. 1 della L.R. n. 48 /1991;

- Dato atto che sussistono i presupposti di dimostrata utilità e arricchimento dell'Ente, accertati, dimostrabili e rinvenibili ex se nella prestazione posta in essere da professionista incaricato;

- Considerato che il maturare del presente debito promana dall'innovativa pronuncia della Corte dei Conti che ha dichiarato non conforme la prassi, consolidata, di non impegnare l'intero importo presuntivo della prestazione bensì un importo a titolo di acconto;

- Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato in copia alla presente Deliberazione sub. Lett. g), per costituirne parte integrante e sostanziale;

- Visti e richiamati:

1. l'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. N. 267/00;
2. l'art. 1 della L.R. n. 48/91;
3. l'art. 23, comma 5 della L. n. 289/02;
4. gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 48/91;

- Accertata la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

- Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 12348 del 10/04/06 avente ad oggetto "Comunicazione alla Corte dei Conti", la quale stabilisce: "**Alla trasmissione delle deliberazioni provvede, a mezzo lettera Raccomandata A/R, il Dirigente AA.GG. all'atto della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio**";

- Considerato che l'adozione del presente provvedimento non sconta le limitazioni di cui all'art. 163 D. Lgs. n. 267/00, atteso che l'eventuale mancata adozione dello stesso può cagionare un danno certo e grave siccome nella stessa disposizione legislativa richiamato;

- **Visto il vigente Regolamento di Contabilità;**

PROPONE DI DELIBERARE

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/00, per i motivi in premessa esplicitati, la legittimità del debito fuori bilancio concernente "pagamento parcella per attività professionale svolta dall'Avv. Antonino Reina nella controversia: **Procedimento penale "Alta Mafia" (n. 15681/00 RGNR-DDA – DDA Palermo)** per complessivi € 69.272,70;

DI DARE ATTO che si provvederà al pagamento della somma di € 69.272,70, con imputazione al Cap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" titolo I - funzione I^a - serv.8 - int. 8, del bilancio comunale, previa adozione di determinazione da parte dell'Avvocatura Comunale;

DI TRASMETTERE, ai sensi della circolare del Direttore Generale di cui in premessa, il presente provvedimento alla procura regionale della Corte dei Conti (art. 23 L. n. 289/02) il presente atto alla Corte dei Conti.

11 5 NOV. 2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.^{ssa} Maria Cigna

I Dirigenti, visto l'art. 49 del D.L.vo 267/2000, recepito dall'art.12 della L.R. n.30/2000, esprimono parere favorevole ognuno per la propria competenza

In ordine alla regolarità tecnica

11 5 NOV. 2011

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Tuttolombando

In ordine alla regolarità contabile

20-17-2011

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott.^{ssa} Carmela Meli

In parte non concorda con la dichiarazione dell'ass. Rizzo, anche se non mette in discussione la giusta e doverosa necessità della costituzione di parte civile del Comune di Canicatti nella vicenda "Alta Mafia".

Il discorso, dice Di benedetto, riguarda la somma da liquidare, affrontata già dal precedente consiglio comunale, in quanto il Commissario Straordinario, Dottore Portelli, opportunamente, durante la sua gestione, emanò una direttiva per l'applicazione delle tariffe al minimo tabellare, successivamente disattesa dalla Commissione prefettizia, che ha eliminato la previsione del minimo tabellare per gli incarichi a professionisti che potevano avere rapporti con l'Amministrazione.

Pur tuttavia apprezza lo sforzo del professionista che ha ridotto ulteriormente del 25%, ma precisa che il precedente consiglio non adottò la deliberazione in quanto l'avv. Reina non accolse l'invito dell'amministrazione a ridurre il compenso, ma non perché non riteneva necessaria la costituzione in giudizio.

Ultimati gli interventi, il Presidente pone in votazione il punto, durante la quale si acquisisce la seguente dichiarazione di voto resa dal cons. Giardina Gioachino:

"Voterò favorevole questo debito fuori bilancio però volevo fare alcune riflessioni che ritengo siano condivise poiché anch'io nello scorso Consiglio Comunale ho bocciato questo debito fuori bilancio per sua esosità. Ritengo ancora oggi che questa sia una parcella particolarmente esosa, però con buon senso ritengo che nessun professionista farebbe un abbassamento di più del 25% su una parcella dopo averla decurtata del 10% e pur ritenendola ancora estremamente esosa, voto favorevolmente rispetto al riconoscimento di questo debito fuori bilancio".

Ultimata la votazione per appello nominale dà il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 28 consiglieri
Hanno votato:	
A FAVORE	N. 21 consiglieri
CONTRO	Nessuno
ASTENUTI	N. 07 consiglieri <i>(Di Benedetto, Muratore, Asti, Sacheli, Milioti, Maira, Frangiamone)</i>
ASSENTI	N. 02 consiglieri <i>(Migliorini - Seminatore)</i>

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di atto deliberativo, di pari oggetto, **allegato A**);

Visto il risultato della superiore votazione accertato e proclamato dal Presidente del consiglio;


Con 21 voti favorevoli, n. 7 astenuti (N. 2 assenti)

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs. N. 267/00. Parcella Avv. Antonino Reina – Controversia: Procedimento penale "Alta Mafia" (n. 15681/00 RGNR-DDA – DDA Palermo.)** che, anche se non riportata, si intende come di seguito integralmente trascritta e si allega sotto la lettera A) per costituirne parte integrante, sostanziale e inscindibile del presente atto.


Il Consigliere Anziano

F. Di Benedetto




Il Presidente

Prof. D. Licata



Il Segretario Generale

Dr. D. Tuttolomondo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione delle legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 25/04/2012 al 09-05-2012, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE

- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Fto _____

Il Segretario Generale

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale

Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario